

Causa C-814/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

6 novembre 2019

Giudice del rinvio:

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division,
Birmingham District Registry (Regno Unito)

Data della decisione di rinvio:

31 ottobre 2019

Ricorrenti

AC

TM

GM

MM

Convenute:

ABC SL

XYZ PLC

DINANZI ALLA HIGH COURT OF JUSTICE

[omissis]

QUEEN'S BENCH DIVISION

**BIRMINGHAM DISTRICT REGISTRY [Alta Corte di giustizia, divisione
del Queen's bench, circoscrizione territoriale di Birmingham, Regno Unito]**

PARTI

AC

PRIMA RICORRENTE

E

TM **SECONDO RICORRENTE**

E

GM **TERZO RICORRENTE**

(Rappresentato processualmente dalla madre, AC)

E

MM **QUARTO RICORRENTE**

(Rappresentato processualmente dalla madre, AC)

E

ABC SL **PRIMA**
CONVENUTA

E

XYZ PLC **SECONDA CONVENUTA**

[omissis] [omissis] **VISTA LA DOMANDA** di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla prima convenuta sulle questioni illustrate nell'allegato alla presente ordinanza

[omissis] **RITENUTO che**, al fine di consentire al giudice adito di statuire nella presente causa, occorra risolvere questioni riguardanti l'interpretazione del diritto dell'Unione europea e che sia opportuno chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea una pronuncia pregiudiziale al riguardo

SI ORDINA che:

1. Siano sottoposte alla Corte di giustizia, affinché questa si pronunci in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le questioni formulate nell'allegato, concernenti l'interpretazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale] (rifusione);
2. La presente ordinanza sia trasmessa immediatamente alla Corte di giustizia;

[omissis] **[OR.2]**

ALLEGATO

A: Giudice del rinvio

1. Il presente rinvio pregiudiziale è proposto, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Queen's Bench Division (Birmingham District Registry) of the High Court of Justice of England and Wales. [omissis]

B: Le parti

2. [(omissis).(omissis): dettagli dei rappresentanti legali]
3. La prima convenuta gestisce una clinica che fornisce trattamenti di riproduzione assistita a Madrid, con sede in Spagna. [(omissis).(omissis): dettagli dei rappresentanti legali]
4. La seconda convenuta è l'assicuratore per la responsabilità civile della prima convenuta per il periodo di riferimento, con sede in Spagna. Essa è estranea alla contestazione della competenza sollevata dalla prima convenuta e al presente rinvio pregiudiziale.

C: Oggetto e fatti di causa

5. Alla fine del 2010 la prima e il secondo ricorrente, che erano e sono domiciliati in Inghilterra, hanno stipulato un contratto con la prima convenuta per la prestazione di un trattamento di riproduzione assistita con ovodonazione presso la sua clinica a Madrid. Il trattamento è stato fornito a Madrid tra la fine del 2010 e il 2011 e la prima ricorrente è rimasta incinta nell'estate del 2011 utilizzando embrioni creati in Spagna nel laboratorio della prima convenuta con gli ovuli di una donatrice spagnola, procurati dalla prima convenuta, e lo sperma del secondo ricorrente. Il terzo e il quarto ricorrente sono nati nel Regno Unito, a seguito di tale trattamento, il 27 marzo 2012. Successivamente, ad entrambi è stata diagnosticata la fibrosi cistica. Il secondo ricorrente e la donatrice sarebbero stati, congiuntamente, all'origine della mutazione di cui trattasi. **[OR.3]**
6. La prima convenuta era il gestore della clinica di Madrid che ha fornito trattamenti di riproduzione assistita alla prima e al secondo ricorrente, dai quali sono nati il terzo e il quarto ricorrente.
7. I quattro ricorrenti chiedono il risarcimento del danno alla prima convenuta per le lesioni e le perdite loro cagionate, in conseguenza del fatto che il terzo e il quarto ricorrente sono nati con fibrosi cistica. I ricorrenti sostengono che, in forza del diritto spagnolo, la prima convenuta era obbligata nei loro confronti, a titolo di responsabilità extracontrattuale, a somministrare le prestazioni e il trattamento medico con la perizia e la diligenza di un livello ritenuto adeguato da un organismo responsabile di professionisti di pari qualifiche, e che tale obbligazione non è stata adempiuta. La prima e il secondo ricorrente sostengono, inoltre, che

non è stata adempiuta un'obbligazione contrattuale di pari contenuto nei loro confronti. La responsabilità è negata dalle convenute.

8. Il procedimento è stato promosso [omissis] il 17 ottobre 2018 e, successivamente, è stato notificato alle convenute, le quali sono rappresentate separatamente. I ricorrenti hanno fatto valere, nei confronti della seconda convenuta, i criteri di competenza di cui agli articoli 11, paragrafo 1, lettera b), e 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 (in proseguo: il «regolamento Bruxelles I (rifusione)»). La seconda convenuta non ha contestato i criteri di competenza.
9. Con domanda presentata in data 4 febbraio 2019, la prima convenuta ha contestato la competenza dei tribunali dell'Inghilterra e del Galles a conoscere delle domande formulate nei suoi confronti.
10. Alla data dell'udienza, i ricorrenti hanno sostenuto che, nei confronti della prima convenuta, si applicavano i criteri di competenza di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I (rifusione). Inoltre, i ricorrenti hanno fatto valere i criteri di competenza di cui agli articoli 17 e 18.
11. La prima convenuta ha negato che la domanda dei ricorrenti rientrasse nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3; essa ha, peraltro, negato che il terzo e il quarto ricorrente fossero «parti lese» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3; ha negato che le attività fossero dirette verso l'Inghilterra e il Galles ai fini dell'applicazione degli articoli 17 e 18; e ha negato che il terzo e il quarto ricorrente fossero consumatori. [OR.4]
12. Le contestazioni di tale convenuta sono state discusse dinanzi [omissis] all'High Court (Alta Corte, Regno Unito) il 23 giugno 2019. Con sentenza pronunciata il 24 settembre 2019, [detta] Corte ha statuito che il terzo e il quarto ricorrente non potevano essere qualificati come consumatori, ma che vi era direzione delle attività verso l'Inghilterra e il Galles, ragion per cui la prima ed il secondo ricorrente potevano far valere i criteri di competenza di cui articoli 17 e 18. La prima convenuta intende impugnare la conclusione relativa al luogo verso cui erano dirette le attività, ma, in ogni caso, il presente rinvio non concerne questioni relative alla Sezione 4 del regolamento Bruxelles I (rifusione). Il giudice ha riassunto gli argomenti delle parti riguardanti l'articolo 13, paragrafo 3, e ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia le questioni pregiudiziali per poter emettere una decisione definitiva sulla contestazione della competenza dei giudici inglesi sollevata dalla prima convenuta.

D: Disposizioni di diritto nazionale applicabili

13. Nel 2015, nella sentenza *Hoteles Piñero Canarias SL / Keefe* (omissis), la Court of Appeal of England and Wales (Corte d'appello dell'Inghilterra e del Galles, Regno Unito) aveva esaminato l'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I (n. 44/2001) [regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale] [divenuto articolo 13, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I (rifusione)] e si era dichiarata competente a pronunciarsi sulla domanda proposta contro l'hotel domiciliato in Spagna, se unita a quella proposta [direttamente] nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile dell'albergo.

14. L'hotel aveva impugnato la decisione della Supreme Court [of the United Kingdom] (Corte Suprema del Regno Unito), la quale, nell'agosto 2017, aveva sottoposto alla CGUE le seguenti questioni pregiudiziali [v. causa C-491/17 (GU 2017 C 347, pag.18)].
 - a. Se l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I [divenuto articolo 13, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I (rifusione)], imponga che l'azione della persona lesa nei confronti del contraente dell'assicurazione/dell'assicurato debba riguardare una questione in materia di assicurazioni nel senso che essa debba sollevare una questione di validità o efficacia della polizza.
 - b. Se l'articolo 11, paragrafo 3, imponga la sussistenza del rischio di pronunce giurisdizionali contraddittorie qualora non venga consentita la chiamata in causa del terzo.
 - c. Se il giudice goda di discrezionalità nel consentire o meno la chiamata in causa del terzo in un'azione cui è applicabile l'articolo 11, paragrafo 3. [OR.5]
15. [omissis] La domanda di pronuncia pregiudiziale [è stata] ritirata [con ordinanza della Corte Suprema del 16 maggio 2018, e la causa C-491/17 è stata cancellata dal ruolo della CGUE].
16. [omissis]
17. Le parti concordano sul fatto che le domande di risarcimento del danno sono disciplinate dalla legge spagnola ai sensi delle disposizioni dei regolamenti Roma I e Roma II [regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)]. Dinanzi all'Alta Corte non sono state prodotte prove in merito alle disposizioni pertinenti del diritto spagnolo o al modo in cui quest'ultimo disciplina le questioni sollevate nella domanda. Pertanto, non vi sono norme di diritto nazionale pertinenti relative alle obbligazioni contrattuali o extracontrattuali invocate dalle parti.

E: Disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione europea

18. L'articolo 13 del regolamento Bruxelles I (rifusione) prevede quanto segue:

- «1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l'azione esercitata dalla parte lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla parte lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.
3. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, la stessa autorità giurisdizionale è competente anche nei loro confronti».
19. Nella causa *Kabeg*, C-340/16 [sentenza del 20 luglio 2017, EU:C:2017:576], la questione sottoposta alla Corte di giustizia era se un datore di lavoro che aveva pagato un congedo di malattia alla vittima lesa fosse la «parte più debole» [considerando 13 del regolamento Bruxelles I] rispetto all'assicuratore per la responsabilità civile, ai fini dell'applicazione delle norme di competenza di cui alla Sezione 3 del regolamento Bruxelles I. Nelle sue conclusioni [del 18 maggio 2017, EU:C:2017:396], l'avvocato generale Bobek ha esaminato se la controversia vertesse in «materia di assicurazione». Egli ha concluso che [tale] nozione deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme. Si tratta di una nozione «legata al titolo» (in altre parole, si deve considerare quale sia la causa dell'azione nei confronti di un convenuto specifico) [paragrafo 36 delle conclusioni]. Egli ha concluso che una controversia rientra nell'ambito di applicazione della Sezione 3 «qualora attenga a diritti e doveri derivanti da un rapporto di assicurazione» [paragrafo 39]. **[OR.6]** Con la sua sentenza, la Corte di giustizia non si è pronunciata direttamente sulla questione riguardante la misura in cui una domanda debba vertere in «materia di assicurazione» per ricadere nel campo di applicazione della Sezione 3, né su cosa si intenda per «materia di assicurazione».
20. Tuttavia, nella sentenza *Kabeg*, la Corte ha concluso che: (1) la nozione di «parte più debole» presenta, in materia di assicurazione, un'accezione più ampia che non in materia di contratti conclusi dai consumatori o in materia di contratti individuali di lavoro [punto 32 della sentenza]; (2) i datori di lavoro, surrogati nel diritto di un dipendente al risarcimento, possono essere considerati soggetti che hanno subito un danno, ai sensi della Sezione 3 del regolamento (indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro forma giuridica); (3) il datore di lavoro in causa può essere considerato «parte più debole» rispetto all'assicuratore; da ciò consegue che (4) «(...) un datore di lavoro surrogato nei diritti del lavoratore dipendente vittima di un sinistro stradale, al quale abbia continuato a corrispondere la retribuzione, può, in qualità di “persona lesa”, citare in giudizio l'assicuratore del veicolo implicato in detto sinistro dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha sede, sempre che un'azione diretta sia possibile» [punto 37].
21. La Corte di giustizia [non era chiamata] a esaminare le questioni sollevate nella causa *Keefe*, né l'avvocato generale si è espresso al riguardo.

22. La Corte di giustizia ha fornito chiarimenti sulla nozione di «parte lesa» ai fini dell'articolo 11 del regolamento Bruxelles I [articolo 13 del regolamento Bruxelles I (rifusione)], interpretandola come riferita «non soltanto [al]la persona che ha direttamente subito il danno, ma anche [a] quella che l'ha subito solo indirettamente»: si veda la sentenza Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C-347/08 [sentenza del 17 settembre 2009, EU:C:2009:561], punto 25. La Corte di giustizia non ha esaminato se soggetti che si trovano nella situazione del terzo e del quarto ricorrente soddisfino tale criterio, il che può richiedere una disamina della nozione di «danno».

F: Sintesi delle affermazioni delle parti

23. I ricorrenti sostengono che:
- a. In base al precedente inglese della sentenza *Keefe*, un ricorrente può chiamare in causa un assicurato domiciliato all'estero nello stesso giudizio promosso nei confronti di un assicuratore domiciliato all'estero.
 - b. Un'interpretazione teleologica, per le argomentazioni esposte nella sentenza *Keefe*, andrebbe a sostegno della chiamata in causa dell'assicurato nel giudizio promosso contro l'assicuratore, nel caso in cui il ricorrente chieda a entrambi il risarcimento del danno per le lesioni e le conseguenti perdite subite. **[OR.7]**
 - c. L'unica condizione che deve essere soddisfatta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, è che la chiamata in causa dell'assicurato nell'azione diretta promossa contro l'assicuratore sia consentita dalla legge che disciplina l'azione diretta contro l'assicuratore, nel caso di specie la legge spagnola.
 - d. Il terzo e il quarto ricorrente dovrebbero essere considerati (in mancanza di elementi circa la loro posizione in base alla legge applicabile) legittimati ad esperire un'azione per responsabilità extracontrattuale nei confronti della prima convenuta e quindi, a tal fine, dovrebbero essere qualificati come «parti lese».
24. La prima convenuta sostiene che:
- a. Nessuno dei ricorrenti può invocare il criterio di competenza di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Le deroghe alla regola generale secondo cui una persona deve essere convenuta nel luogo in cui è domiciliata devono essere interpretate in modo rigoroso e mirato, e la Sezione 3 si applica solo alle domande che rientrano in materia di assicurazioni.
 - b. Le domande dei ricorrenti vertono sui danni per le lesioni e le conseguenti perdite derivanti da un trattamento di riproduzione

assistita asseritamente effettuato con negligenza. Esse non vertono in materia di assicurazioni, e non diventano tali per il semplice fatto di essere state proposte nella stessa domanda diretta nei confronti dell'assicuratore.

- c. Inoltre, il terzo e il quarto ricorrente non possono essere qualificati come «parti lese» (nozione, questa, che deve essere oggetto di un'interpretazione autonoma, piuttosto che di una specifica per la legge applicabile) in circostanze in cui la sola base che consentirebbe di affermare che essi hanno subito un danno è che sono nati attraverso tecniche di riproduzione assistita utilizzate per il loro concepimento, e senza le quali non sarebbero nati.

G: I motivi che hanno determinato la domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia

25. Le questioni sollevate dal presente rinvio pregiudiziale sollevano tre problematiche distinte:
- (a) se, qualora una parte lesa convenga l'assicuratore del danneggiante nello Stato membro in cui è domiciliata, in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I (rifusione), tale parte lesa possa chiamare in causa l'asserito danneggiante, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I (rifusione), nel caso in cui la domanda contro quest'ultimo non verta in «materia di assicurazione» (**«prima problematica»**);
 - (b) cosa si intenda per «materia di assicurazione» ai sensi della Sezione 3 del regolamento Bruxelles I (rifusione) (**«seconda problematica»**); e **[OR.8]**
 - (c) se il terzo ed il quarto ricorrente possano essere considerati in tale azione come «parti lese», ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I (rifusione) (**«terza problematica»**);
26. Le questioni relative alla **prima problematica** [questioni a) e c)] sono sottoposte alla Corte di giustizia per le seguenti ragioni:
- (a) nella sentenza FBTO Schadeverzekeringen, C-463/06 [sentenza del 13 dicembre 2007, EU:C:2007:792], la Corte di giustizia ha confermato che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I [articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I (rifusione)] consente al contraente di convenire il proprio assicuratore in giudizio nello Stato membro in cui è domiciliato anche se l'assicuratore è domiciliato in un altro Stato (purché tale diritto di azione diretta sia consentito dalla legge applicabile al contratto di assicurazione);

- (b) nella sentenza *Keefe*, la Corte d'appello inglese doveva pronunciarsi sulla questione se una parte lesa, che era legittimata ad agire e aveva agito nei confronti dell'assicuratore dell'asserito danneggiante nello Stato membro in cui la parte lesa era domiciliata (ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I), potesse anche chiamare in causa l'asserito danneggiante davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale era stata proposta l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, di Bruxelles I [articolo 11, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I (rifusione)]. La Corte d'appello ha deciso che la parte lesa poteva effettuare tale chiamata in causa quand'anche l'asserito danneggiante fosse domiciliato in un altro Stato membro (a condizione che la chiamata in causa del danneggiante nel giudizio contro l'assicuratore fosse consentita in forza della legge che disciplina l'illecito civile) e (soprattutto, per quanto qui rileva) anche se la controversia contro l'asserito danneggiante non rientrava in materia di assicurazione;
- (c) la decisione della Corte d'appello nella sentenza *Keefe* [omissis] si basava sulle seguenti motivazioni:
- (i) La sentenza FBTO Schadeverzekeringen non richiedeva l'esistenza di una controversia sulle condizioni della polizza di assicurazione affinché un assicuratore potesse essere citato direttamente nello Stato membro in cui era domiciliato il contraente dell'assicurazione (laddove l'assicuratore fosse domiciliato in un altro Stato) ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I;
 - (ii) L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I (rifusione)] consente alla «parte lesa» di promuovere un'azione nei confronti dell'assicuratore del danneggiante nello Stato membro del domicilio della parte lesa (quando l'assicuratore è domiciliato in un altro Stato);
 - (iii) L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I consente a una parte lesa di chiamare in causa il danneggiante nel proprio Stato membro, davanti alla stessa autorità giurisdizionale presso la quale è stata promossa l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore dell'asserito danneggiante (ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I) anche nel caso in cui quest'ultimo sia domiciliato in un altro Stato (se la legge che disciplina il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore lo consente); **[OR.9]**
 - (iv) se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I non esigeva che vi fosse una controversia sulla polizza di assicurazione (come confermato nella sentenza FBTO Schadeverzekeringen) prima che l'assicuratore potesse essere citato direttamente da un contraente, non vi era motivo di esigere che vi fosse una controversia sulla polizza di assicurazione prima che l'asserito danneggiante potesse essere

chiamato in causa (ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I); e

- (v) la Corte d'appello ha considerato che la sua interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento Bruxelles I era coerente con gli scopi enunciati nel considerando 13 (tutela della parte lesa più debole) e nel considerando 15 (riduzione al minimo delle possibilità che vengano emesse decisioni tra loro incompatibili in due Stati membri) del regolamento Bruxelles I [considerando 18 e 21 del regolamento Bruxelles I (rifusione)]:
- (d) in potenziale conflitto con la decisione presa nella sentenza *Keefe* dalla Corte d'appello inglese, l'avvocato generale Bobek, nella causa Kabeg, ha sottolineato che tutti gli articoli della Sezione 3 del regolamento Bruxelles I devono riguardare una controversia in materia di assicurazione. L'avvocato generale Bobek, nel fornire il suo parere, ha tenuto conto del considerando 11 del regolamento Bruxelles I [considerando 15 del regolamento Bruxelles I (rifusione)] nel senso che le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità e che, a tal fine, è importante che le eccezioni alla regola generale secondo cui il convenuto deve essere citato in giudizio nello Stato membro del suo domicilio siano interpretate in modo restrittivo;
- (e) Non è affatto chiaro se la Corte di giustizia, nella sentenza FBTO Schadeverzekeringen (come suggerisce la Corte d'appello nella sentenza *Keefe*), richieda l'esistenza di una controversia relativa al contratto di assicurazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I. La Corte di giustizia ha respinto l'argomento secondo cui la qualificazione dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ai sensi del diritto tedesco in materia di responsabilità civile era decisiva per stabilire se l'assicuratore potesse essere citato in giudizio nello Stato membro della parte lesa, rilevando che tale possibilità dipendeva dal fatto che, in generale, la domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore vertesse in materia di assicurazione. L'opinione della Corte d'appello secondo cui la sentenza della Corte di giustizia nella causa FBTO Schadeverzekeringen suggeriva che, affinché un assicuratore potesse essere citato dalla parte lesa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I, l'azione contro l'assicuratore non doveva necessariamente vertere in «materia di assicurazione» potrebbe essere basata su una divergenza di vedute sul significato della nozione di «materia di assicurazione» (cfr. infra, **seconda problematica**);
- (f) nella causa *Keefe*, la Corte Suprema ha autorizzato il convenuto (asserito danneggiante) a impugnare la decisione della Corte d'Appello. Prima di esaminare tale impugnazione, la Corte Suprema ha sottoposto alla Corte di giustizia delle questioni pregiudiziali. Tali questioni [comprendevano] quella sulla necessità che la domanda della parte lesa nei confronti del presunto danneggiante verta in materia di assicurazione affinché il presunto

danneggiante possa essere chiamato in causa, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I, davanti alla stessa autorità giurisdizionale presso la quale è stata promossa l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I (in ciascun caso, nello Stato membro della parte lesa). [omissis]. Nel caso citato, l'impugnazione alla Corte Suprema è stata ritirata prima che la Corte di Giustizia esaminasse le questioni ad essa sottoposte dalla medesima; e

(g) la scelta delle finalità e della ratio sottese all'«eccezione assicurativa» di cui alla Sezione 3 del regolamento Bruxelles I (rifusione) è incerta, ed è una questione sulla quale è auspicabile un orientamento della Corte di giustizia. [OR.10]

27. Per quanto riguarda la questione che rientra nella **seconda problematica [questione b)]**:

(a) nelle conclusioni della causa Kabeg, l'avvocato generale Bobek sembrava ritenere che con l'espressione «materia di assicurazione» dovesse intendersi che l'azione in questione doveva riguardare i diritti e i doveri derivanti dal contratto di assicurazione; non era necessaria l'esistenza di una controversia relativa alla polizza di assicurazione. Le conclusioni dell'avvocato generale Bobek nella causa Kabeg sono state pronunciate nell'ambito di un'azione diretta promossa nei confronti di un assicuratore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I. L'avvocato generale Bobek ha ritenuto che il requisito secondo cui l'azione contro l'assicuratore deve vertere in «materia di assicurazione» fosse soddisfatto per la semplice ragione che l'azione contro l'assicuratore riguardava questioni relative ai diritti e ai doveri di tale assicuratore nell'ambito della polizza di assicurazione. È meno chiaro come una domanda nei confronti di un asserito danneggiante (l'assicurato nell'ambito di una polizza assicurativa), che si intende chiamare in causa davanti alla stessa autorità giurisdizionale presso la quale è stata promossa l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, possa vertere in «materia di assicurazione»;

(b) la prima questione sottoposta alla Corte di giustizia dalla Corte suprema [v. supra, punto 14, lettera a)] ha suggerito che per «materia di assicurazione» potrebbe intendersi (in contrasto con l'opinione dell'avvocato generale Bobek nella causa Kabeg) che la controversia deve riguardare questioni sulla validità o sull'efficacia della polizza assicurativa;

(c) si chiede pertanto alla Corte di giustizia di chiarire la natura e la portata del requisito secondo cui, per l'applicazione della Sezione 3 del regolamento Bruxelles I (rifusione), [la domanda] deve vertere in «materia di assicurazione», in particolare quando la parte lesa che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I (rifusione), propone un'azione direttamente nei confronti di un assicuratore nel proprio Stato membro intenda chiamare in causa davanti alla stessa autorità giurisdizionale l'asserito danneggiante, ai sensi dell'articolo 13,

paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I (rifusione), laddove quest'ultimo sia domiciliato in un altro Stato.

28. Per quanto riguarda la questione che rientra nella **terza problematica [questione d)]**:
- (a) nel presente ricorso, i ricorrenti hanno sostenuto che la prima convenuta ha fornito alla prima e al secondo ricorrente il trattamento per la fertilità in modo negligente, in quanto, in conseguenza del trattamento fornito, il terzo e il quarto ricorrente sono nati con fibrosi cistica;
 - (b) i ricorrenti affermano che la prima convenuta è stata negligente, in quanto sarebbe stata la combinazione dell'ovulo della donatrice e dello sperma del secondo ricorrente a causare una mutazione che ha portato alla nascita del terzo e del quarto ricorrente con fibrosi cistica. I ricorrenti affermano che la prima convenuta avrebbe dovuto selezionare con attenzione la donatrice dell'ovulo al fine di assicurarsi che il DNA dell'ovulo, in combinazione con il DNA dello sperma del secondo ricorrente, non causasse la mutazione che ha portato il terzo e il quarto ricorrente a nascere con fibrosi cistica;
 - (c) il terzo e il quarto ricorrente non sarebbero potuti nascere nel caso in cui l'asserita negligenza non si fosse verificata (in altre parole, il terzo e il quarto ricorrente sono nati solo a causa della combinazione dello sperma del secondo ricorrente con l'ovulo della donatrice, combinazione che costituirebbe l'atto negligente della prima convenuta); e **[OR.11]**
 - (d) non è certo che, in tali circostanze, il terzo e il quarto ricorrente possano essere correttamente considerati «parti lese» ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I (rifusione). Se il terzo e il quarto ricorrente non sono parti lese ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I (rifusione), allora, a prima vista, essi non possono citare in giudizio l'assicuratore della prima convenuta in Inghilterra e non possono, quindi, chiamare in causa la prima convenuta davanti alla stessa autorità giurisdizionale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, regolamento Bruxelles I (rifusione).
29. Di conseguenza, la Queen's Bench Division (Birmingham District Registry) della High Court (divisione del Queen's Bench, circoscrizione territoriale di Birmingham, della Corte Suprema, Regno Unito) deferisce rispettosamente alla Corte di giustizia le questioni pregiudiziali di cui all'appendice:

APPENDICE

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea

- a. Se l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012 imponga che la causa dell'azione dedotta dalla parte lesa a sostegno della domanda da essa

proposta nei confronti del contraente dell'assicurazione/dell'assicurato verta in materia di assicurazione.

- b. In caso di risposta affermativa alla questione a), se, per poter concludere che la domanda della parte lesa verte in materia di assicurazione, sia sufficiente la circostanza che la domanda che la parte lesa intende proporre nei confronti del contraente dell'assicurazione/dell'assicurato si fondi sugli stessi fatti, e sia presentata nella stessa azione, della domanda diretta proposta nei confronti dell'assicuratore.
- c. In caso di risposta negativa alla questione a), se sia sufficiente che la chiamata in causa dell'assicurato davanti alla stessa autorità giurisdizionale presso la quale è stata esercitata l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore sia consentita dalla legge relativa all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
- d. Se la nozione di «parte lesa» di cui all'articolo 13, paragrafo 2, ricomprenda la persona nata in conseguenza di tecniche di riproduzione assistita, nel caso in cui tale persona intenda presentare una domanda fondandosi sull'asserita negligenza nell'esecuzione di dette tecniche di riproduzione assistita utilizzate per il suo concepimento. **[OR.12]**

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE